

Codice DB1406

D.D. 17 luglio 2014, n. 2075

R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004. Proroga autorizzazione idraulica n. 22/2013 per mantenimento e consolidamento difese spondali sul rio Dora in Castiglione Torinese. Richiedente: Ditta Fenoglio Franca, Luigi e Livio c/o Geom. Piazzola Massimiliano Via San Giorgio C.se n. 8 Torino.

In data 02.07.14 la Ditta Fenoglio Franca, Luigi e Livio, c/o geom. Piazzola Massimiliano via San Giorgio C.se n 8 Torino, ha richiesto la proroga dell'autorizzazione idraulica n 22/2013, già assentita da questo Settore con Determinazione n 1003 del 18.04.2013.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo è risultato che le condizioni locali non risultano modificate rispetto a quanto riportato sugli elaborati tecnici agli atti dell'Ufficio, pertanto si conferma che l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni già elencate nella parte dispositiva del precedente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di concedere ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Enti o Amministrazioni, la proroga dell'autorizzazione n 22/2013 in premessa per mesi 18 (diciotto) a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Si intendono integralmente richiamate, anche se di fatto non riportate, tutte le condizioni contenute nella citata autorizzazione n 22/2013 alle quali la Ditta richiedente dovrà comunque sottostare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole